

TI_GERICHTE 42.2015.16 vom 30. November 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-11-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2015.16

FR: TI_GERICHTE 42.2015.16 du 30 novembre 2009

IT: TI_GERICHTE 42.2015.16 del 30 novembre 2009

Regeste

Irricevibilità di un'istanza di revisione e riconsiderazione di decisioni dell'USSI cresciute in giudicato. È l'organo che ha emesso dec. che deve pronunciarsi avantutto circa la rich. di revis. Aut. amm. inoltre non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedim. Trasm. atti x competenza a USSI

Erwägungen

E. 1

Immediatamente dopo avere esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il Giudice delegato ne trasmette copia all'autorità amministrativa che ha emanato la decisione impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell'atto di risposta, al quale va allegato l'incarto completo.

E. 2

Il termine stabilito dal Tribunale può essere prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.

E. 3

Il termine per la risposta di causa può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dell'autorità amministrativa.

E. 4

Trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso d'inosservanza." Inoltre l'art. 11 Lptca, concernente la sospensione dei termini, prevede che: " I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono: a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso." Dai disposti legali appena esposti risulta, da una parte, che, contrariamente a quanto sostenuto da RI 1, è proprio l'autorità amministrativa che ha emanato la decisione contestata a cui viene trasmessa una copia del ricorso (rispettivamente dell'istanza) che deve presentare la risposta di causa (art. 5 cpv. 1 Lptca). Dall'altra, che il termine per la risposta di causa, che giusta l'art. 5 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato fissa all'autorità amministrativa nella misura di venti giorni (termine d'ordine), può essere prorogato a seguito di un'istanza motivata da parte dell'autorità amministrativa (art. 13 cpv. 3 Lptca) e che trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso d'inosservanza (art. 13 cpv. 4 Lptca). Infine emerge che i termini stabiliti dall'autorità, come quello assegnato nella presente evenienza per allestire la risposta di

causa, non decorrono in particolare dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 11 Lptca). In concreto il TCA, con ordinanza del 6 luglio 2015 (cfr. doc. II), ha assegnato all'USSI il termine di cui all'art. 5 cpv. 1 Lptca per presentare la propria risposta di causa. A seguito della richiesta del 17 agosto 2015 del menzionato ufficio (cfr.doc. III), questo Tribunale, il 19 agosto 2015, visti i motivi adottati e tenuto conto delle ferie giudiziarie (cfr. art. 11 Lptca), ha concesso una proroga scadente il 14 settembre 2015 per presentare la risposta di causa (cfr. doc. IV). La risposta datata 15 settembre 2015 è pervenuta al TCA il 16 settembre 2015 (cfr. doc. V). Nel caso di specie, dunque, è vero, come evidenziato dall'interessato, che l'USSI non ha rispettato il termine della proroga concessagli scadente il 14 settembre 2015 (sulla necessità di rispettare il principio della celerità della procedura, cfr. DTF 126 V 244; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2.1.; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1.1.). Tuttavia nel caso concreto all'amministrazione non era stato assegnato il termine perentorio ai sensi dell'art. 13 cpv. 4 Lptca, bensì era stato unicamente prorogato il termine d'ordine di cui all'art. 5 cpv. 1 Lptca. Giova, inoltre, osservare che nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale, vige il principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz): l'amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d'ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGa; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STCA 42.2014.1 del 6 novembre 2014 consid. 2.10.). In una sentenza K 22/00 del 30 novembre 2000, chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale il TCA, accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa, aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non creava un danno irreparabile. In quella sentenza la nostra Massima Istanza, ha in particolare, osservato che: " (...) nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunziato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incanto, nella misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di conseguenza inammissibile (...)." In simili condizioni il TCA, nel presente giudizio, considererà dunque la risposta di causa che è stata, peraltro, intimata a RI 1 il quale ha preso posizione sulla stessa (cfr. doc. VI e VII). Nel merito 2.2. L'art. 1 Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede che: " 1 La legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone. 2 Essa sostiene l'integrazione sociale." Secondo l'art. 2 cpv. 1 Laps sono prestazioni sociali ai sensi della Laps tra l'altro le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull'assistenza sociale. L'art. 2 cpv. 2 Laps enuncia che la Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 definisce in quale misura le disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono

applicate alle prestazioni assistenziali. Ne discende che l'art. 24 Laps, concernente la revisione e la riconsiderazione, è invece applicabile alle prestazioni assistenziali. Il tenore dell'art. 24 Laps è il seguente: " 1 Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l'organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. 2 L'organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente: a) era manifestamente errata, b) la rettifica ha una notevole importanza. 3 L'organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." Dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince che: " Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall'art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della riconsiderazione. Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire d'ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se l'assicurato o l'organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Competente a procedere alla revisione è l'organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all'art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc . La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere confusa con l'istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall'art. 27 Laps. L'art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell'istituto della riconsiderazione, prevedendo che l'organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Competente a procedere alla revisione è l'organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all'art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro ." 2.3. Come esposto sopra, l'art. 24 Laps riprende il tenore dell'art. 53 LPGA. L'art. 53 LPGA prevede che: " Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. (cpv. 1) L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2) L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)" I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo

2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005, consid. 1.2.). In una sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni: "

E. 4.2

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGa), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGa) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere adottati, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, *Revision und Erläuterung*, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], *Prozessieren vor Bundesgericht*, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, *Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband*, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronuncia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronuncia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)." 2.4. Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGa, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01 del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101,

pag. 309 consid. 2a e riferimenti). Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007). 2.5. Ai sensi degli art. 24 Laps e 53 cpv. 1 e 2 LPGa è l'organo amministrativo competente, ossia l'autorità che ha emesso la decisione cresciuta in giudicato di cui si chiede la revisione, rispettivamente la riconsiderazione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.2.-2.4.). In effetti lo scopo di un'istanza di riconsiderazione e di revisione è indurre l'amministrazione a un ulteriore esame di un provvedimento cresciuto in giudicato (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.2.2.). In concreto, quindi, a torto RI 1 ha inoltrato l'istanza di revisione e di riconsiderazione delle decisioni del 30 novembre 2009, dell'11 agosto 2010, del 22 agosto 2011 (due provvedimenti) e del 23 settembre 2011 (cfr. consid. 1.2.) cresciute in giudicato (cfr. doc. V) direttamente al TCA, invece che all'USSI. Questa Corte non può, conseguentemente, entrare nel merito dello scritto del 2 luglio 2015 di RI 1. Il TCA, per quel che concerne la domanda di revisione, può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo competente. In relazione alla richiesta di riconsiderazione è, per contro, utile ribadire che l'autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento (cfr. consid. 2.4.). Inoltre va rilevato che l'Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo. Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l'oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011). Gli atti vanno, dunque, trasmessi per ragione di competenza all'USSI (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAm applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 31 Lptca) che dovrà pronunciarsi in relazione all'istanza di revisione e riconsiderazione delle decisioni del 30 novembre 2009, dell'11 agosto 2010, del 22 agosto 2011 (due provvedimenti) e del 23 settembre 2011 (cfr. consid. 1.2.) entro un termine adeguato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.